

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA, IL BENESSERE
E LA CORRETTA DETENZIONE DEGLI ANIMALI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LATINA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 4 giugno 2020
ed aggiornato con deliberazione C.C. n. 16 del 13 febbraio 2026

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1- principi
- Art. 2- valori etici e culturali
- Art. 3- competenze del Comune

TITOLO I-BIS – GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI

- Art. 3-bis - nozione
- Art. 3-ter – nomina e durata
- Art. 3-quater – funzioni e competenze
- Art. 3-quinquies - norme applicabili e disposizioni finali

TITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONI

- Art. 4- definizioni
- Art. 5- ambiti di applicazione

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 6- obblighi dei detentori di animali
- Art. 7- maltrattamento animali
- Art. 8- cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 9- abbandono animali
- Art. 10- avvelenamento animali
- Art. 11- attraversamento animali, cantieri e ricollocazione temporanea
- Art. 12- accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e arenili
- Art. 13- divieto di accattonaggio con animali
- Art. 14- presenza di animali nell'ambito di iniziative pubbliche, manifestazioni e spettacoli
- Art. 15- attività commerciali, cessione a qualsiasi titolo di animali, pensioni, allevamento, addestramento e dog Sitting
- Art. 16- divieto di soppressione immotivata di animali
- Art. 17- conduzione e trasporto animali
- Art. 18- fuga, smarrimento, ritrovamento, affido, randagismo
- Art. 19- pet- therapy
- Art. 20- cimiteri per animali da affezione
- Art. 21- destinazione di cibo per animali
- Art. 22- associazioni animaliste e zoofile

TITOLO IV - CANI

- Art. 23- obblighi per i proprietari/detentori
- Art. 24- divieti per i proprietari/detentori
- Art. 25- attività motoria e rapporti sociali
- Art. 26- spazi riservati ai cani nei canili, negli allevamenti e nelle strutture private
- Art. 27- guinzaglio e museruola
- Art. 28- detenzione a catena
- Art. 29- accesso ai giardini, aree pubbliche, luoghi privati
- Art. 30- aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 31- raccolta deiezioni

TITOLO V - GATTI

- Art. 32- obblighi dei detentori di gatti
- Art. 33- definizione dei termini e proprietà dei gatti liberi
- Art. 34- colonie feline

Art. 35- compiti del Comune, del Servizio Veterinario ASL e dei gattari (referenti colonie feline)

TITOLO VI - EQUIDI

Art. 36- principi distintivi

TITOLO VII - AVIFAUNA

Art. 37- detenzione e tutela dei volatili di compagnia

Art. 38- dimensioni delle gabbie

TITOLO VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 39- detenzione delle specie acquatiche

TITOLO IX - PICCOLA AVIFAUNA

Art. 40- tutela della piccola fauna

TITOLO X - INSETTI

Art. 41- tutela degli insetti

TITOLO XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 42- tutela degli animali esotici

TITOLO XII - CANILI

Art. 43- modalità

TITOLO XIII - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 44- sanzioni

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45- vigilanza

Art. 46- norme transitorie

Art. 47- pubblicità e campagne informative

TITOLO XV - ATTUAZIONE

Art. 48- entrata in vigore

Art. 49- incompatibilità e abrogazioni di norme

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CIRCENSI

- documentazione da esibire a richiesta di organi di controllo e vigilanza
- identificabilità degli animali
- trasporto
- pulizia, disinfezione ed area per isolamento animali malati
- criteri per il collocamento degli animali in strutture attigue
- esibizioni al di fuori della struttura
- somministrazione del cibo
- custodia parco animali
- requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche) necessari a soddisfare le
- necessità dei singoli individui secondo la specie
- occupazioni delle aree
- criteri specifici per specie

ALLEGATO B

NORME MINIME DI RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE DI ANIMALI

- uccelli
- mammiferi
- rettili
- anfibi
- pesci
- invertebrati

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune di Latina, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile per una rispettosa tutela di tutte le creature viventi, in considerazione dei particolari vincoli etici che si sviluppano tra le persone e gli animali da compagnia e in considerazione dell'importanza che nel loro complesso tutti gli animali rivestono per la qualità della vita dei cittadini, per il loro valore sociale e per il rispetto dell'ambiente. Il Comune di Latina riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche, su proposta degli Organi di vigilanza, può adottare provvedimenti per la loro tutela. La Città di Latina, comunità portatrice di valori etici e civili inscindibilmente legati alla propria storia, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso quelli bisognosi di maggiori cure. Il Comune di Latina, al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici. Il Comune di Latina condanna gli atti di crudeltà, di maltrattamento e l'abbandono degli animali. Le modifiche degli assetti del territorio comunale dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

Il Comune di Latina, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali e si adopera per diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi statali e regionali. Il Comune di Latina opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi. Il Comune di Latina valorizza la cultura animalista ed ecologista e riconosce validità etica alle forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali, comprese le scelte alimentari vegetariane o vegane.

Art. 3 - Competenze del Comune.

Il Comune di Latina promuove la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, per mezzo degli organi e uffici di cui dispone e a ciò preposti, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi. Il Sindaco, anche per adempiere ai compiti affidati in tema di animali dalle leggi e dal presente Regolamento, oltre la responsabilità amministrativa in capo al Servizio Ambiente e al Servizio di Polizia Municipale, nomina un "delegato per i diritti degli animali" ed a tale scopo può istituire uno Sportello – il cui funzionamento sarà oggetto di apposita convenzione attuativa con eventuali soggetti individuati - provvisto di numero telefonico dedicato per le materie e i diritti degli animali. A tale Sportello farà riferimento, eventualmente, anche un gruppo di guardie ambientali-zoofile formate all'uopo attraverso gli appositi corsi a cura della Regione. Il "delegato per i diritti degli animali", quando appare così citato nel presente regolamento è una figura istituita con fini di ausilio, collaborazione e coordinamento al Sindaco per le attività istituzionali di sua competenza e per quelle di volontariato e di promozione della tutela degli animali sul territorio. Il competente sportello per la tutela degli animali, promuove ed incentiva, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle aziende Asl e del Comune, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Locale, campagne di sterilizzazione per i cani e i gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e

apposizione del sistema identificativo elettronico (microchip). Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, immobili storici di fondazione e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e/o da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Art. 3-bis - Il Garante degli Animali

In applicazione dei principi comunitari e nazionali, nonché del presente regolamento, è istituita la figura del Garante per la tutela dei diritti degli animali per la città di Latina. Il Garante opera esclusivamente nell'ambito del territorio comunale di Latina e, per il compimento delle sue funzioni, meglio precisate in prosieguo, oltre la dotazione strumentale necessaria per l'assolvimento dei propri compiti (spazi ed uffici comunali di settore all'occorrenza e previa autorizzazione, indirizzo di posta elettronica ed eventuale budget compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio), spetta - a titolo di rimborso spese - un importo annuo che sarà determinato nell'avviso di manifestazione di interesse per l'assunzione di detto incarico. Il Garante opera in piena autonomia, in rappresentanza degli animali e con indipendenza di giudizio e di valutazione, rapportandosi direttamente all'Assessore titolare della relativa delega e in raccordo con gli uffici competenti, la Polizia Locale, la ASL Latina, le Associazioni di categoria ed Enti e sindacati dei circhi attivi sul territorio.

Art. 3-ter - nomina e durata

Il Garante degli animali è nominato ad insindacabile giudizio del Sindaco, a seguito di specifico avviso pubblico per la raccolta delle candidature, nell'ambito di personalità che si siano distinte nell'affermazione dei diritti degli animali e che si siano adoperate per la loro tutela, munite di esperienza, competenza e professionalità in materia di diritto legislativo, benessere animale, zoologia ed etologia, nonché di competenze trasversali attinenti alle suddette materie, da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica, con l'indicazione di precisi criteri per l'individuazione della figura de qua. Il Garante per la tutela dei diritti degli animali resta in carica tre anni dalla sua nomina, rinnovabili una sola volta. Il ruolo del Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi incarico pubblico di natura politica e può essere revocato per inadempimento, perdita dei requisiti, incompatibilità sopravvenute e per violazioni di legge.

Art. 3-quater - funzioni e competenze

Le competenze del Garante per la tutela dei diritti degli animali sono le seguenti:

- a) garantire l'ascolto dei cittadini, delle associazioni o degli enti pubblici che segnalano disservizi, inadempienze ai danni degli animali. Interviene laddove siano state formalmente inoltrate agli uffici competenti, segnalazioni, esposti o quant'altro afferente a situazioni di maltrattamento, incuria, abbandono o disagio animale e tali segnalazioni o esposti, documentati ed esigibili, siano rimasti senza riscontro, inevasi o evasi in modo errato, incompleto o comunque sia stato disatteso l'intervento per inosservanze o negligenze riconducibili ad episodi di non corretta e diligente gestione;
- b) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali, dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, nonché controlli sul territorio ai Servizi Veterinari della competente A.S.L., alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile, ove presenti, e a tutti gli altri enti preposti; e dare impulso a indagini da parte di Polizia Locale, ed altri organi competenti, per quanto concerne violazioni di legge e regolamenti inerenti alla tutela degli animali;
- c) supportare le colonie feline, recependo le istanze dei referenti e fungendo da figura di dialogo con i Servizi Veterinari della competente ASL;
- d) esprimere eventuali pareri preventivi non vincolanti, in sinergia con gli altri organi competenti, nell'ambito delle proprie funzioni;
- e) segnalare all'Amministrazione l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche finalizzati all'adeguamento alle

direttive dell'Unione Europea e alle norme statali, regionali e comunali;

f) supportare l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche ed azioni finalizzate alla tutela degli animali;

g) promuovere l'educazione dei cittadini a un corretto rapporto tra l'uomo e gli animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

h) partecipare e promuovere riunioni con le associazioni zoofile e ambientaliste operanti sul territorio, nonché ed Enti e sindacati dei circhi attivi sul territorio, per discutere ed elaborare idee e progetti, nonché per diffondere la conoscenza delle norme regionali, statali ed europee che regolano la materia della tutela degli animali, da tenersi almeno una l'anno;

i) collaborare con i Servizi Veterinari della competente A.S.L., al fine di promuovere azioni finalizzate al contrasto dei maltrattamenti nei confronti degli animali;

l) interagire costruttivamente con i soggetti attivi nel campo della protezione degli animali, dalle quali raccoglierà proposte e suggerimenti.

m) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta, sulle segnalazioni ricevute e sullo stato di benessere animale nella città di Latina, nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere agli uffici comunali competenti, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 3-quinquies – Norme applicabili e disposizioni finali

Al Garante dei diritti degli animali trova applicazione, in via analogica, disposizioni dettate per le varie figure di Garante previste e disciplinate dalle normative di specie.

Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a richiedere la costituzione di parte civile, ove ammissibile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Il Garante dei diritti degli animali è una figura diversa e complementare rispetto al delegato per i diritti degli animali di cui all'art 3 del presente regolamento.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 - Definizioni.

La definizione generica di animale di cui al presente Regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 5 - Ambito di applicazione.

Gli effetti delle norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Latina.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Obblighi dei detentori di animali.

Chi detiene a qualunque titolo animali dovrà averne cura e rispettare le norme per la loro tutela, dovrà accudirli e alimentarli tenendo conto di specie e razza alle quali appartengono, classi d'età, sesso e stato fisiologico, nonché assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno garantire agli stessi di essere visitati da un Medico Veterinario ogni qualvolta li loro stato di salute lo richieda. I proprietari o detentori di animali di qualsiasi specie, dovranno costantemente garantire agli stessi la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, con particolare attenzione alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali degli animali e in relazione alle caratteristiche dimensionali dell'immobile e alla possibilità di cura e controllo da parte del detentore. Tali disposizioni operano anche in riferimento al numero e al genere degli animali detenuti all'interno dello stesso luogo. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale

entro le 48 ore successive l'evento, anche qualora si verifichi nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione. La proprietà di qualsiasi animale che stazioni abitualmente in un'area privata è da attribuire al/i proprietario/i della medesima area.

Art. 7 - Maltrattamento di animali.

È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali in contrasto con le vigenti disposizioni. È vietato a chi detiene a qualsiasi titolo cani ed altri animali tenerli in isolamento, privi dell'acqua o del cibo; mantenerli in condizioni di impossibile controllo quotidiano; detenerli in luoghi insalubri, sprovvisti di un idoneo riparo il quale deve essere proporzionato alla taglia dell'animale. In particolare la cuccia dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, coibentata e con il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, posizionata nelle condizioni che garantiscano confort e benessere all'animale. I detentori devono assicurare la regolare pulizia e disinfezione degli spazi di dimora. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intra ed interspecifici e anche solo in una delle seguenti condizioni: - illuminazione naturale assente o insufficiente; - ventilazione assente o insufficiente; - temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali; - spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria. È vietato tenere cani e gatti, o anche altri animali, in luoghi e spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico ed etologico, isolarli in giardini, cortili, rimesse, terrazzi, balconi, box o cantine oppure segregarli permanentemente in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima del 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un Medico Veterinario. I cuccioli di cane non possono essere venduti o ceduti, anche se gratuitamente, se non identificati con l'inserimento del microchip e iscrizione all'anagrafe canina. È vietato tenere animali in gabbie ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per motivi sanitari su disposizione del Medico Veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati, ad eccezione di uccelli e piccoli roditori. Le gabbie con la pavimentazione a rete devono avere almeno il 50% della pavimentazione piena e comunque garantire la necessaria stabilità e sicurezza dell'animale. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, salvo i casi autorizzati e regolamentati dalla legge. È vietato allevare, detenere, addestrare o utilizzare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali. È vietato aizzare i cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose. È vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione di addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività del cani e comunque degli animali in genere. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti. È vietato esibire animali in luoghi chiusi esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerati nocivi e a condizioni tali da causare forti stati emozionali dell'animale quali paura, nervosismo e confusione (affollamenti, eventi pubblici, ecc). È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione. È consentito, peraltro, tenerli all'ombra e con i finestrini aperti solo per ragione di contingente emergenza e per il tempo strettamente necessario. È vietato non garantire, anche agli animali di allevamento oltre che a quelli da compagnia, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento. È vietato legare i gatti alla catena, lasciarli chiusi in gabbie per più di 6 ore salvo motivata disposizione scritta del Medico Veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine trasporto. È consentito portarli al guinzaglio, esclusivamente a piedi, salvo l'uso di pettorina. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio

ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, ottimali per evitare stress psico-fisici e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di mantenerli comunque al riparo da stimoli tali da cagionarne la salute anche a livello psicologico. Nei limiti stabiliti dall'apposito articolo del titolo XI del presente Regolamento "animali esotici", è vietata la detenzione ed il commercio su tutto il territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno. Eventuale deroga può essere concessa dal Sindaco qualora l'interessato dimostri di esserne munito e di disporne nello stesso sito di attività. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un Medico Veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al Sindaco, o suo delegato, al Garante degli animali, al competente Sportello per la tutela degli animali (se istituito), con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione. È vietato limitare l'accesso degli animali all'ascensore condominiale eccetto nei casi in cui il regolamento di condominio lo indichi esplicitamente. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce. È vietata la vendita, il possesso e l'uso di strumenti ed oggetti che provochino scosse elettriche, di collari a punte o che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o impedire la naturale espressione vocale o che causino anche il minimo danno psico-fisico. È vietato l'uso di collari a strangolo e museruole "stringi bocca" salvo speciali deroghe certificate. Il certificato deve essere inviato in copia al Sindaco, al Garante degli Animali e allo sportello per gli animali (se istituito) e deve sempre accompagnare l'animale. È fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito ed estrarre le unghie dei gatti, ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione, l'accecamento dei canarini; tale divieto non si applica se non in casi straordinari di interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria. È scoraggiato (è vietato) l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi e uccelli. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentano all'animale stesso la respirazione esterna alle macchine. Al fine del mantenimento del decoro urbano, è consentito l'impiego di rapaci addestrati, diurni e notturni, per l'allontanamento di popolazioni di volatili dai centri abitati del territorio comunale.

Art. 8 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

È fatto divieto su tutto il territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui maturi che di uova nonché i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie ed è vietato qualsiasi prelievo se non effettuato da personale autorizzato dal Sindaco o suo delegato. La pulizia di laghetti artificiali o naturali, corsi d'acqua, bacini idrografici, impianti di fitodepurazione, dovrà sempre avvenire notificando tale intenzione almeno 30 giorni lavorativi in anticipo rispetto alla data d'inizio dei lavori al Sindaco o suo delegato per i necessari controlli che escludano danni ad animali o che vincolino l'autorizzazione al rispetto di talune condotte.

Art. 9 - Abbandono di animali.

È vietato abbandonare ogni tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. È vietata a chiunque l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla fauna selvatica autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati, o detenuti da privati per il solo fine del primo soccorso, ai sensi delle leggi vigenti. È vietato

detenere animali a qualsiasi titolo per chiunque sia stato destinatario, reiteratamente, di sanzioni per abbandono o maltrattamento di un animale, ovvero anche di una sola condanna in tal senso con sentenza passata in giudicato, e in tutti i casi previsti dall'art. 5 comma 4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 e dell'art. 727 del Codice Penale.

Art. 10 - Avvelenamento di animali.

Su tutto il territorio comunale, ad eccezione dell'interno delle abitazioni private e di aree recintate di proprietà privata, è proibito a chiunque, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi al quali possano accedere animali, fatta eccezione per le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione nelle seguenti forme:

- per committenti privati, tramite apposito avviso scritto da affiggere nei pressi dell'area interessata e presso gli ingressi principali dalla pubblica via;
- per campagne di interventi, diversi da quelli di urgenza, disposti dal Comune di Latina o da altri Enti a ciò preposti mediante avvisi scritti/manifesti da affiggersi, con almeno 15 giorni di anticipo, presso la sede comunale, le delegazioni, gli altri edifici sede di uffici comunali, da diffondere per quanto possibile anche a mezzo di stampa locale e, più capillarmente, nelle zone interessate anche mediante la collaborazione dei comitati di zona/di quartiere e dei borghi eventualmente esistenti. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, oltre ai Medici Veterinari che operano all'interno del territorio comunale, è obbligato a segnalare al Sindaco o suo delegato, tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui hanno notizia o testimonianza, fornendo informazioni sulla sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatisi in zone agro-silvo-pastorali, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente emana conseguenti provvedimenti di temporaneo divieto delle attività venatorie e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone. Il Sindaco con propria ordinanza e previa specifica verifica da parte degli Enti a ciò preposti, prescrive le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento che dovrà essere segnalato con cartellonistica apposta dagli organi di vigilanza e controllo individuati dal presente regolamento, nonché i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata.

Art. 11 - Attraversamento di animali, cantieri e ricollocazione temporanea degli animali.

Nei punti delle sedi stradali ove venga segnalato un frequente attraversamento di animali, il Comune provvede ad installare idonea segnaletica (verticale ed orizzontale) sulla base dei rilievi di accertamento del corpo di Polizia Locale. Nei casi necessari, il Comune può predisporre appositi attraversamenti sotterranei per il passaggio degli animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili anti-attraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al Sindaco o suo delegato almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio previsto dai lavori. Questi potranno richiedere all'interessato di individuare idonea collocazione avvalendosi della collaborazione delle associazioni di volontariato presenti sul territorio. In ogni caso dovrà essere consentita a chi si occupa delle colonie feline la possibilità di continuare ad alimentare gli animali. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti dovranno essere reimmessi sul territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili.

1. È consentito l'accesso temporaneo degli animali domestici in tratti di arenile appositamente individuati e segnalati, anche in osservazione delle disposizioni impartite con DGR della Regione Lazio 18.12.2006 n. 866 e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Latina secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani sui mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio, in ogni caso, l'uso dei guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. La salita sui mezzi di superficie è concessa dalla porta anteriore. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto, fatti salvi i casi di motivato impedimento da parte del conducente.
6. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche - patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali.

E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Latina, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile comunale.

Art. 14 - Presenza e cessione di animali nell'ambito di iniziative pubbliche, manifestazioni e spettacoli.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
2. E' vietata la cessione a titolo gratuito di animali in luoghi pubblici. Tale divieto non si applica alle Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate ed autorizzate dal Sindaco o suo delegato.
3. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, in difetto dei requisiti e delle prescrizioni indicati nel presente Regolamento e nei suoi Allegati.
4. Sono permesse, previa autorizzazione del Dirigente del servizio comunale preposto, le manifestazioni finalizzate alla valorizzazione e alla tutela della cultura e della tradizione agricolapastorale del territorio, comprese le manifestazioni ippiche e similari svolte in luoghi autorizzati, fermo restando il rispetto della normativa vigente anche in materia di commercio di cui al D. Lgs. 114/1998, al D. Lgs. 59/2010 e al D. Lgs. 147/2012 e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei suoi Allegati.

5. Le attività circensi e gli altri spettacoli viaggianti richiamati e regolamentati negli Allegati del presente Regolamento sono permessi previa autorizzazione comunale e fermo restando il rispetto della normativa vigente, delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e di ogni altra prescrizione riferita alla dignità e al benessere psicofisico degli animali e con particolare riferimento alle Linee guida della Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente.
6. Il Sindaco o suo delegato, previo parere della Commissione sui Pubblici Spettacoli, autorizza le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali dopo aver valutato le informazioni dettagliate su anagrafica, origine, proprietà e benessere degli animali che si prevede di utilizzare e che gli organizzatori dovranno fornire entro trenta giorni dalla data di inizio dell'evento, specificando il nominativo del Medico Veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica che deve essere presente per tutta la durata della manifestazione. L'allegato A del presente Regolamento fissa le modalità di presentazione delle domanda e attendamento dei circhi con animali.
7. Sono vietate l'esposizione e l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e luoghi pubblici.
8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata della attività e la successiva revoca del titolo autorizzatorio, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 15 - Attività commerciali, cessione a qualsiasi titolo di animali, pensioni, allevamento, addestramento e dog-sitting.

1. Non potranno essere effettuate vendite di animali a minori di anni 18 (diciotto).
2. E' vietato ai privati cittadini, ancorché proprietari, la vendita di animali, esclusi gli animali da reddito, ma solo la cessione gratuita, purché in regola con le vaccinazioni e l'apposizione del microchip. Agli stessi è fatto obbligo di comunicare, entro 10 giorni, l'avvenuta cessione al Servizio Veterinario per l'aggiornamento dell'anagrafe canina.
3. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento e altre attività economiche riguardanti gli animali è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale su parere favorevole del Servizio veterinario della Azienda ASL di Latina.
4. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di animali può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge, nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati, nelle strutture veterinarie autorizzate, previo rilascio all'acquirente della seguente documentazione:
 - a. libretto sanitario contenente il microchip, laddove previsto per legge, e le caratteristiche di riconoscimento dell'animale;
 - b. certificato veterinario di buona salute;
 - c. almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale;
 - d. informazioni sugli obblighi dei detentori di animali, nonché la corretta gestione degli stessi.E' fatto obbligo al nuovo proprietario di comunicare tempestivamente, al servizio veterinario dell'ASL l'avvenuto possesso.
5. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali dalle vetrine che affacciano verso l'esterno o all'esterno del punto vendita. Gli animali detenuti presso il punto vendita dovranno essere sempre riparati dal sole e da altri agenti atmosferici, oltre ad essere provvisti regolarmente e a seconda della specie di acqua e di cibo, di regolare alternanza di luce ed oscurità, e di tutte le cure indicate nelle disposizioni del presente Regolamento comprese le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie e degli acquari.
6. E' fatto obbligo agli esercizi che commercializzano aragoste e similari vivi di tenere i crostacei all'interno di una vasca con acqua salina.
7. Tutti i cani e gatti commercializzati devono essere iscritti all'Anagrafe Canina ed essere identificabili mediante sistema identificativo elettronico (microchip).
8. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti,

dovranno essere accuratamente conservati dagli esercenti ed esibiti su richiesta del personale preposto.

9. Per le attività di rivendita, centri di importazione, pensioni, allevamenti e toelettatura degli animali da compagnia, è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 24 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320, o SCIA equipollente.

10. E' vietata qualsiasi forma di addestramento con metodi coercitivi, di animali finalizzata ad attività circensi ed altre forme di spettacolo nonché l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività e le operazioni di selezione o di incrocio tra razze con lo scopo di sviluppare l'aggressività degli animali.

11. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di legge, la chiusura o la sospensione dell'attività per dieci giorni lavorativi, e in caso di recidiva, per trenta giorni lavorativi.

Art. 16 - Divieto di soppressione immotivata di animali.

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle Leggi vigenti o dalle stesse consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati e incurabili, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali o da liberi professionisti che devono rilasciare, al proprietario/detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura, un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente comporta la applicazione articolo 544 bis del C.P. che punisce tale condotta con la reclusione da tre a diciotto mesi.

Art. 17 - Conduzione e trasporto di animali.

1. E' vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze o danni fisici anche temporanei.

2. Per il trasporto degli animali sui veicoli a motore si applicano le specifiche norme previste dal vigente Codice della Strada, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

3. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentano la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura.

4. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, fatte salve le carrozzine e/o scooter elettrici al servizio dei disabili.

5. Per il trasporto di animali su veicoli a motore è consentito l'uso di appositi carrelli, ai sensi della normativa vigente.

Art. 18 - Fuga, Smarrimento, Ritrovamento, Affidamento, Randagismo.

1. Il Comune di Latina riconosce e tutela il Cane di Quartiere ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 34 del 21/10/1997.

2. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alla forza pubblica che attiverà quanto previsto dalle vigenti normative in materia. Il Sindaco, nei soli casi di grave minaccia alla pubblica incolumità e previo parere del Servizio Veterinario ASL, può autorizzare come estrema misura l'abbattimento dell'animale.

3. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore agli Organi di Polizia; copia di tale denuncia dovrà essere consegnata al Servizio Veterinario ASL entro 10 giorni dall'evento.

4. Chiunque si imbatte in animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza indugio e con qualsiasi mezzo alla Polizia Locale o, se istituito, allo Sportello per la tutela degli animali, i quali provvederanno a inoltrare ulteriore comunicazione scritta d'ufficio al Servizio

Veterinario della ASL di Latina e al competente Ufficio Comunale, specificando il luogo del ritrovamento.

5. Il Comune può accogliere domanda da parte dei cittadini di affidamento diretto dei cani rinvenuti vaganti senza che i medesimi debbano essere preventivamente ospitati presso il canile rifugio. La ASL deve tuttavia verificare la presenza o meno del microchip. Nel caso l'animale sia identificabile, la ASL si attiva per rintracciare il proprietario ed effettuare la restituzione. Nel caso l'animale non sia identificabile (assenza o illeggibilità di microchip), è indispensabile che sia controllato presso una struttura ambulatoriale o dell'ASL o canile sanitario per accertarne lo stato di salute, escludere eventuali rischi di zoonosi e altri impedimenti all'adozione immediata. Contemporaneamente l'ASL provvederà ad impiantare il microchip, a registrare in anagrafe l'animale a nome del cittadino che lo ha rinvenuto e ha fatto richiesta di immediata adozione, ad effettuare esami e trattamenti previsti dalla D.G.R. 43/2010. Come per l'adozione dal canile rifugio è obbligatoria la sterilizzazione del cane, con le deroghe sopra descritte (art. B1, capoverso 6, D.G.R. Regione Lazio n. 920/2006).

6. Chiunque si imbatta in animali feriti è tenuto a comunicare senza indugio il loro rinvenimento alla Polizia Locale e /o Comando Carabinieri Forestale o allo Sportello per la tutela degli animali, se istituito, o al numero di pronto soccorso specifico, se istituito. Questi ne daranno comunicazione al Servizio Veterinario della ASL di Latina e al competente ufficio del Comune affinché sia assicurato il pronto soccorso.

7. Nei casi in cui si accerti che gli animali randagi vaganti o abbandonati, ovvero feriti, rinvenuti a seguito di quanto indicato ai commi precedenti, siano riferibili ad un proprietario/detentore, lo stesso è obbligato a corrispondere direttamente o a rimborsare al Comune le spese sostenute in sua vece.

8. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a chiunque sia stato destinatario di sanzioni per abbandono o maltrattamento di un animale, ovvero anche di una sola condanna in tal senso con sentenza passata in giudicato, e in tutti i casi previsti dall'art. 5 comma 4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 e art.727 del C.P.P.

9. E' fatto divieto assoluto, a chiunque, di raccogliere animali vaganti o, feriti (cani, gatti o, qualsiasi altra specie domestica o selvatica), condurli in siti diversi, (pubblici o privati) da quelli di cui ai 12 commi 4-5-6-7-8 del presente articolo; è fatto altresì divieto di porre in essere, in presenza di animali vaganti o feriti (cani, gatti o, qualsiasi altra specie domestica o selvatica), procedure in contrasto con quelle stabilite nei commi 4-5-6-7-8 del presente articolo, e comma 5 art.43 del presente regolamento. Da tali divieti sono esclusi i soggetti riportati all'art. 22 del presente regolamento.

Art. 19 - Pet therapy

1. Il Comune di Latina promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza delle persone con il coinvolgimento di animali. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio e/o formazione e tirocinio specifico.

2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a discapito della salute e del benessere degli animali.

3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di animali selvatici ed esotici e di cuccioli fino a 60 giorni di animali domestici.

4. Tutti gli animali coinvolti in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA.

5. Gli animali sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del Medico Veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psicofisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare per assicurarne il corretto e

dignitoso mantenimento in vita.

6. Sono incentivati i programmi di AAA e TAA che coinvolgono animali che provengono da canili e rifugi pubblici o privati o da allevamenti zootecnici e per fini alimentari.

Art. 20 - Cimiteri per animali di affezione.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini, in terreni ceduti in comodato d'uso ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 34/97, od in aree pubbliche individuate e all'uopo recintate.

2. Il sotterramento degli animali è permesso solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infettive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL di Latina o con apposito certificato di un Medico Veterinario.

3. L'art. 7 della legge regionale 34/97 recita "gli enti concedono in comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista, sia a privati che ad associazioni tra privati, apposito terreno recintato destinato a tale uso. I privati possono utilizzare, al medesimo fine anche terreni di proprietà privata - ---omissis--- realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione, ai sensi del d. lgs n.508/1992 e delle norme in materia di urbanistica".

Art. 21 - Destinazione di cibo per animali.

1. Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, i cani liberi accuditi, i cani di quartiere e le colonie feline, possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, residui ed eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi. I residui e le eccedenze destinate a tal fine non rientrano nella classificazione di rifiuto ai sensi della normativa vigente.

2. Nel caso di nutrizione degli animali in strada o in altro luogo pubblico corre l'obbligo di rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona.

Art. 22 - Associazioni animaliste e zoofile, Enti e sindacati dei circhi attivi sul territorio

1. Le Associazioni animaliste, le associazioni zoofile iscritte negli appositi Albi o riconosciute Onlus, Enti e sindacati dei circhi attivi sul territorio, nonché gli enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

2. Il Comune, **anche attraverso il Garante e lo Sportello (ove istituito)**, promuove lo sviluppo dell'associazionismo animalista e zoofilo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, nonché, nei limiti delle risorse economiche disponibili, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela ed al controllo delle popolazioni animali.

Titolo IV - CANI

Art. 23 - Obblighi per i proprietari/detentori.

1. Tutti i cani devono essere iscritti all'Anagrafe Canina entro i termini di legge; all'atto

dell'iscrizione, deve essere presentata copia della documentazione che ne attesti la provenienza ed il titolo di possesso; tale documentazione deve essere mostrata agli Organi di Vigilanza quando richiesta nel corso di controlli.

2. Proprietari e detentori di cani devono identificare e registrare gli animali tramite l'applicazione di un microchip elettronico a tenore della Deliberazione di Giunta Regionale 21 Dicembre 2006, n. 920.

3. Coloro che acquistano, vendono o detengono cani sono obbligati all'identificazione degli animali tramite microchip.

4. I proprietari/detentori devono denunciare su apposita modulistica al Servizio Veterinario ASL la cessione, il trasferimento, il cambio di residenza entro 15 giorni riconsegnando la scheda di iscrizione all'Anagrafe Canina.

5. I proprietari dei cani, inseriti nel registro dei cani "morsicatori" di cui al comma 3 dell'art.3 dell'Ordinanza Ministero della Salute del 06/08/2013, stipuleranno una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al proprio cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio che museruola (comma 4 medesimo articolo).

6. Il Comune, a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio, di concerto con il Servizio Veterinario dell'ASL, decide nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

7. Il Comune, al fine di una effettiva lotta al randagismo e dell'abbattimento dei costi pubblici di gestione del canile comunale e di quelli convenzionati con l'Ente Pubblico, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato animalista, Enti e sindacati dei circhi attivi sul territorio, incentiva la sterilizzazione dei cani di proprietà, che è obbligatoria (laddove con comprovate difficoltà economiche mediante presentazione ISEE inferiore a €8.000, annui, può essere anche assistita con contributo pubblico), per tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di 2 o più cani di sesso opposto, residenti sul territorio comunale. Da tale obbligo sono esclusi i cani con pedigree ENCI, quelli di allevamento sia professionale che amatoriale, purché in regola con tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme in materia.

Art. 24 - Divieti per i proprietari/detentori.

1. La Città di Latina ripudia la violenza contro gli animali. E' severamente vietato ogni trattamento lesivo dell'integrità fisica degli animali. Parimenti, è vietata ogni azione lesiva del benessere psichico e sociale dell'animale.

2. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività, il rischio di maggiore aggressività, nonché qualsiasi operazione di selezione e di incrocio tra razze con lo scopo di sviluppare l'aggressività dei cani.

3. E' vietato l'uso delle cinghie sottopancia con punte e l'allacciamento della catena a collari a strozzo o simili, nonché l'uso del collare elettrico.

4. E' vietato tagliare coda e orecchie ai cani, salvo precisa prescrizione veterinaria, a fini medicochirurgici, e opportunamente certificata da un medico veterinario e, per i segugi ad uso venatorio, a tutela della loro integrità; tali interventi consentiti, vanno sempre eseguiti da medico veterinario abilitato e forniti di opportuna certificazione.

Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria per favorire il benessere psico-fisico dell'animale.

2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà educarlo ovvero addestrarlo alla convivenza con gli esseri umani. 3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

4. I cani custoditi in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite

giornaliere e comunque per un totale indicativo minimo di 90 minuti. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta, espressamente indicata nell'articolo 26 di questo Regolamento.

Art. 26 - Spazi riservati ai cani nei canili, negli allevamenti e nelle strutture private.

1. La superficie dei recinti e dei box ove sono ospitati nei canili e negli allevamenti, i cani, non dovrà essere inferiore ai 6 metri quadrati per cane, aumentata di 6 metri quadrati per ogni cane in più nel caso di condivisione dello stesso spazio. Per i cani di privati lo spazio minimo per un cane è di 8 mq., nel rispetto delle singole esigenze etologiche. Per due cani lo spazio è aumentato a 14 mq., aumentato di 6 mq. per ogni cane in più. Fermo il rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme urbanistiche in materia di autorizzazioni, i recinti e i box dovranno essere sempre predisposti con copertura posizionata ad altezza di almeno 1,80 metri per offrire protezione dai raggi solari e dagli agenti atmosferici per due terzi (2/3) della superficie e scoperti per un altro terzo (1/3) e devono contenere almeno un rifugio per cane.

2. Nel periodo della gravidanza, del parto e dello svezzamento ogni recinto o box può ospitare non più di due cani adulti e gli eventuali loro cuccioli. Tutte le aree che compongono il recinto compresi rifugi e cuccie chiusi su tre lati o le aree coperte dovranno garantire l'accesso per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione. I materiali usati per pavimenti, pareti e coperture devono essere coibentati, impermeabili, lavabili e disinfettabili. La pavimentazione, con adeguata pendenza verso una rete di scarico, deve essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue per consentire al meglio le pulizie giornaliere, tutto opportunamente autorizzato ai sensi delle vigenti norme edilizie e sanitarie in materia. Altresì, bisognerà garantire un'area di sgambamento, non inferiore a 15 mq., che potrà essere aumentata proporzionalmente secondo le esigenze di razza, taglia ed etologiche dell'animale, su prescrizione degli organismi di controllo e vigilanza. che potrà essere aumentata proporzionalmente le esigenze di razza, taglia ed etologiche dell'animale, su prescrizione degli organi di controllo e vigilanza.

3. Nella costruzione delle pareti di recinti o box confinanti su uno o più lati con altri recinti o box deve essere utilizzato materiale che impedisca il contatto fisico e la possibilità di aggressioni reciproche con altri animali fino a un'altezza minima di 1,5 metri.

4. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, ecc.), che deve avere le caratteristiche descritte al comma 2 art. 7 del presente Regolamento. Lo spazio recintato ed il riparo devono essere puliti con regolarità e garantire le migliori condizioni igieniche.

5. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario, deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo, obbligatoria nella stagione estiva.

6. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani. E' comunque vietato custodire abitualmente i cani, per lunghi periodi, in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, balconi, terreni incustoditi.

7. La detenzione di animali domestici nelle abitazioni dovrà essere effettuata con modalità tali da non determinare inconvenienti igienici, né recare danno, turbative e/o molestie alle persone. È vietata la detenzione di cani, gatti ed altri animali entro le abitazioni o altri locali quando, per l'angustia di questi o per il numero degli animali, possa venirne pregiudizio alla salute degli abitanti o degli animali stessi.

Art. 27 - Guinzaglio e museruola.

1. Nei luoghi pubblici, meglio specificati all'art. 29, è obbligatorio condurre il cane con guinzaglio o con museruola. I cani definiti "morsicatori" iscritti nel registro di cui al comma 3 dell'art.3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06 agosto 2013 devono essere condotti con guinzaglio e museruola.

2. Nelle aree pubbliche appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario/detentore, anche in numero superiore ad 1

unità, fatta eccezione per i cani catalogati per legge come “morsicatori”.

3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche:

- a) entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico;
- b) quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo;
- c) quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy;
- d) i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, in presenza del pastore e nel rispetto delle norme del codice della strada vigente.

4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario/detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

5. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 1,50 ovvero essere tenuto, sempre sotto la piena responsabilità del proprietario/detentore a una lunghezza superiore a metri 1,50 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco e nelle immediate vicinanze persone o altri animali.

6. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona maggiore di dodici anni, in grado di governare l'animale prevenendo situazioni di rischio per terze persone ed animali, nonché per il cane stesso ed il suo conduttore. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle Forze Armate e alle Forze di Polizia quando sono regolarmente utilizzati per servizio ed i cani accompagnatori di persone disabili.

Art. 28 - Detenzione a catena.

1. E' scoraggiata l'usanza di tenere i cani legati o a catena. La detenzione dei cani alla catena, ad esclusione della catena fissa, è consentita alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne e comunque per un periodo di tempo non superiore ad otto ore nell'arco della giornata, a condizione che, la catena sia di almeno tre metri e scorra su un cavo aereo di almeno sei metri fissato ad altezza non superiore a due metri. Dette misure possono essere aumentate in base alla razza, taglia ed esigenze etologiche del animale, su prescrizione degli organismi di vigilanza e controllo. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

2. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua ed il loro riparo. Gli animali dovranno poter raggiungere, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna, al riparo.

3. L'inosservanza dei seguenti casi, comporta la denuncia e l'applicazione della sanzione amministrativa e nei casi più gravi la denuncia ai sensi del citato articolo 544 ter del Codice Penale.

Art. 29 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.

1. Ai cani muniti di guinzaglio o di museruola accompagnati dal proprietario/detentore è consentito, nel rispetto delle norme e prescrizioni in tema di igiene e sanità, l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i cimiteri, i giardini, i parchi e le aree naturali protette, tranne ove non sia espressamente vietato da apposita segnaletica da apporre nei casi in cui ne ricorrano i presupposti.

2. E' vietato, per motivi di igiene e sicurezza, avvicinarsi con i cani a più di 20 (venti) metri in aree destinate ed attrezzate ad aree giochi per bambini e negli altri casi in cui ne ricorrano specifici e motivati presupposti; a tal fine, potrà essere apposta apposita delimitazione e segnaletica di divieto.

3. Nei luoghi pubblici è fatto divieto di utilizzare petardi per tutto il periodo dell'anno al fine di non recare danno al benessere psicologico degli animali. Con apposita ordinanza il Sindaco può sospendere tale divieto in occasione di particolari festeggiamenti, quali il Capodanno, o altre manifestazioni autorizzate dal Comune. Non rientra nel divieto l'esecuzione di giochi pirotecnici, fermo restando i limiti imposti dalla Legge e le raccomandazioni sulla sicurezza delle persone e

degli animali.

4. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico, l'accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola ove prescritto per legge.

5. Il titolare dell'esercizio può presentare all'ufficio competente motivata istanza di autorizzazione per limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria sussistenti nel caso di specie. Nel caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso (scritto o disegno) oltre agli estremi di accoglimento dell'istanza.

6. E' consentito l'accesso agli animali nei luoghi sensibili (ospedali, asili, scuole), quando ne dia autorizzazione il direttore della struttura. Nelle case di riposo è consentito l'accesso.

7. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporto di persone diversamente abili e quelli della Protezione Civile.

Art. 30 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nei giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, il Comune può individuare, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature, arredi e servizi.

2. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, che gli accompagnatori dovranno comunque avere al seguito, e sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture esistenti. I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del loro benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente, che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali o cose provocati dagli stessi.

3. Gli animali debbono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario. Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.

4. L'utilizzo delle aree, di cui ai commi 1 e 2, è consentito nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, del Ministero della Salute di cui alle premesse.

5. Le deiezioni dovranno essere conferite, tramite appositi raccoglitori (prodotti con materiale impermeabile e biodegradabile), negli appositi cassonetti, che saranno svuotati a cura del Comune (o da terzi all'uopo incaricati) o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici. Gli strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta agli Organi addetti alla Vigilanza.

6. Dopo le operazioni di toelettatura sul mantello del cane (spazzolatura), il pelo tolto dovrà essere conferito, tramite un contenitore chiuso, negli appositi cassonetti.

7. Tutti i detentori che frequenteranno le aree in argomento, dovranno rispettare la condizione che le apposite aree chiuse sono adibite alla sgambatura dei cani ed al soddisfacimento dei loro bisogni fisiologici; per evitare il sovraffollamento all'interno delle stesse, è fatto obbligo di non soffermarsi per eccessivo tempo all'interno, onde evitare problemi con gli altri detentori ed eventuali zuffe fra cani.

8. E' vietato condurre, in presenza di altri cani nell'area, i cani femmina durante l'estro (calore).

Art. 31 - Raccolta deiezioni.

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze. Tale obbligo deve essere rispettato ovunque, comprese le aree destinate alle attività degli animali.

2. Qualunque deiezione degli animali deve essere immediatamente rimossa a cura del proprietario/detentore che deve essere munito di attrezzatura idonea all'asportazione e smaltimento delle deiezioni.

3. Sono esentati dal rispetto del precedente comma i non vedenti accompagnati da cani guida e

particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

4. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri 50 dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini e tutti gli spazi da loro abitualmente frequentati.

Titolo V – GATTI

Art. 32 - Obblighi del detentori di gatti.

I detentori a qualsiasi titolo di gatti sono tenuti agli stessi obblighi sul mantenimento ed il benessere degli animali indicati in riferimento ai cani nel Titolo IV del presente Regolamento e comunque ai principi generali e ai valori del Regolamento.

Art. 33 - Definizione dei termini e proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91 e dalla Legge Regionale n.34/97, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).

2. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

3. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. Le colonie feline sono seguite dal referente della colonia. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.

4. Per habitat si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e rurale, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

5. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara” (referente colonia felina), di seguito denominato “gattaro”.

Art. 34 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Latina che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dalla Legge 20.07.2004 n. 189.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario della ASL di Latina, in collaborazione con lo Sportello per la tutela degli animali o con il “delegato per la tutela degli animali” ove istituiti, le associazioni ed i singoli cittadini ed il competente ufficio amministrativo del Comune. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL di Latina ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 35 - Compiti del Comune, del Servizio Veterinario ASL e dei gattari (referenti colonie feline).

1. I gatti liberi e i gatti di colonia che vivono nel territorio comunale sono tutelati dal Comune di Latina.

2. Il Comune provvede in base alla normativa vigente, e mediante la collaborazione dei cittadini volontari, a mettere a disposizione del Servizio Veterinario ASL, secondo la legge Regionale 34/97, idonee strutture per la sterilizzazione dei gatti liberi e di colonia reintroducendoli in seguito all'interno della colonia o nel territorio di provenienza. Il Servizio Veterinario ASL provvede alla sterilizzazione, alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione.

3. I gatti per i quali sia attestata affezione da patologie trasmissibili ad altri animali sono allontanati dalla colonia di provenienza per il tempo necessario alle cure, su indicazione di un Medico

Veterinario, e poi ivi reintrodotti, in collaborazione con i cittadini volontari.

4. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie e dei gatti liberi; il Comune può prevedere iniziative di formazione ed informazione, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL di Latina e le Associazioni di volontariato animalista. Lo Sportello per la tutela degli animali, all'uopo costituito, **il Garante** ed il "delegato per la tutela degli animali" svolgono un ruolo di coordinamento delle iniziative.

5. Per salvaguardare gli habitat il Comune di Latina può installare idonea cartellonistica che segnali la presenza delle colonie feline e può dotare i referenti di colonia di tesserini identificativi come segno autorizzatorio del loro operato.

6. Ai sensi della Legge Regionale 34/97 le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali possono, in accordo con la ASL di Latina, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza. L'azienda ASL rilascerà apposita attestazione che verrà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

7. Al gattaro deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, in qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano rifugio e protezione. Per quanto riguarda le aree condominiali chiuse, in cui è presente una permanenza di gatti, siano esse cortili, garage e giardini, è da considerarsi assolutamente legittima solo nel caso il gattaro sia un condomino o sia dato l'assenso dall'amministratore condominiale. La legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione obbligatoria e microchippatura e che i gatti siano nutriti nel rispetto dell'igiene dei luoghi. E comunque consentito lasciare una ciotola per l'acqua, soprattutto nel periodo estivo.

8. L'accesso dei gattari nelle zone di proprietà comunale chiuse al pubblico ovvero di proprietà privata è subordinato al consenso del comune o del proprietario.

9. La cattura dei gatti liberi o di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai gattari e da personale appositamente incaricato dall'ASL.

10. I gattari possono accedere ad approvvigionamenti di cibo da destinare agli animali alle condizioni indicate nell'art. 21 del presente Regolamento.

11. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

12. Il Comune individua aree extraurbane di sua proprietà, da affidare alle associazioni di volontariato o Enti animalisti, attraverso bando, per la realizzazione di oasi feline attrezzate con strutture per la post-ospedalizzazione e il ricovero di gatti che non possono essere reinseriti nella colonia o nel luogo di provenienza del territorio per motivi di salute-sicurezza sia dell'animale che della pubblica incolumità.

TITOLO VI – EQUIDI

Art. 36 - Principi distintivi.

1. L'equino destinato a lavori di ogni sorta, alla trazione di vetture, alle corse ed all'attività ippica in genere è ritenuto un essere vivente meritevole di rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, durante il quale viene liberato da sella, staffe, testiere, capezza, redini, morso, imbragature e qualsiasi altro finimento o altro strumento legato all'attività lavorativa dell'animale.

2. Deve essere garantita libertà di movimento agli animali e spazi adeguati a svolgere le funzioni vitali in ogni parte della giornata. E fatto assoluto divieto di lasciare gli equini legati in posta se non per motivi legati all'alimentazione, alla strigliatura e alle visite veterinarie.

3. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono alla stato brado, devono poter disporre di una struttura coperta ampia e atta a ripararli; devono poter disporre di acqua pulita e fresca, e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

4. La superficie dei box riservati agli equini deve essere minimo pari a "due volte l'altezza al

garrese per due volte l'altezza al garrese" (10,24 mq. per un cavallo di 160 cm) e deve garantire lo stazionamento senza problemi di movimento, nel rispetto di tutte le disposizioni generali contenute nel presente Regolamento.

5. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben areate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4m x 5m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equini scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equini. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori del box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.

7. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.

8. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti degli equidi, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli. Gli equini non devono essere sottoposti a sforzi e a pesi eccessivi o incompatibili; attenzione e tutela 20 particolari sono riservate agli animali in stato di gravidanza, allattamento, anzianità e malattia. Sugli animali che rientrano nelle categorie appena citate vige anche il divieto di monta e di impiego in attività lavorative o sportive.

9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente.

10. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

11. Il Comune autorizza lo svolgimento di gare e sfilate equine nel corso di manifestazioni popolari. Nel caso di manifestazioni con equini:

a) la pista delle corse deve essere ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno prediligendo sempre, per ragioni di sicurezza pubblica e di salute dell'animale, lo svolgimento delle manifestazioni all'interno di strutture riconosciute idonee alle attività ippiche;

b) il percorso della manifestazione, nel caso di cui alla lettera a), deve essere circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;

c) deve essere garantita a cura dagli organizzatori la presenza di un medico veterinario iscritto all'Albo che assicuri il pronto intervento e l'assistenza zooiatria.

12. Sono vietate le gare ippiche di corsa su strada.

Titolo VII – AVIFAUNA

Art. 37 - Detenzione e tutela di volatili da compagnia.

1. Il Comune di Latina collabora con le Autorità e le Organizzazioni dedite alla cura e alla tutela dei volatili.

2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

3. È fatto divieto assoluto di distruggere o danneggiare in qualsiasi modo i nidi.

4. È assolutamente vietato detenere volatili in gabbie esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e mancare di controllare regolarmente le condizioni di salute e benessere degli animali o mancare di rifornire i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia.

5. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti, veleni o trappole.

6. Al fine di contenere la popolazione della specie colombo e piccione, si fa obbligo ai proprietari degli immobili in disuso abbandonati di chiudere finestre e accessi per evitare la nidificazione di detta specie.

Art. 38 - Dimensioni delle gabbie.

1. Gli spazi e le modalità di detenzione dei volatili da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato B del presente Regolamento. Fanno eccezione casi inerenti necessità di trasporto e di viaggio a seguito del proprietario nonché il ricovero per esigenze sanitarie, salvo l'obbligo di garantire agli animali anche in questi casi le migliori condizioni di trasporto e detenzione che sia possibile realizzare.

2. È fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un Medico Veterinario nel rispetto della normativa vigente;
- c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un Medico Veterinario nel rispetto della normativa vigente;
- d) mantenere i volatili legati al trespolo;
- e) distruggere, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa portare nocimento agli animali che sono nel nido o rifugio nonché limitare l'accesso dei genitori che tornano qualora siano presenti uova o piccoli.

3. Possibili deroghe al punto e) del precedente comma sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

4. Gli interventi di potatura degli alberi e delle siepi sia pubblici che privati, dovranno essere effettuati nel rispetto della nidificazione dell'avifauna e delle norme di riferimento, salvo casi di tutela della salute e incolumità pubblica.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 39 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

2. Le caratteristiche tecniche e le prescrizioni relative alla detenzione di animali acquatici sono specificate nell'Allegato B del presente regolamento.

Titolo IX – PICCOLA FAUNA

Art. 40 - Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n. 357 e successive integrazioni), nella Legge n. 157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n. 18, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. È vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree sia pubbliche che private la fauna, sia che si tratti di individui adulti che di uova.

3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma anche psicologica, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al presente articolo, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui ai seguenti commi.

4. Quanto appena indicato è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali.

5. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

- a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
- b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
- c) oltre a quelle già protette al sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, le seguenti specie autoctone appartenenti alla classe dei Mammiferi: Riccio europeo (*Erinaceus europaeus*), Talpa

cieca (*Talpa caeca*), Talpa romana (*Talpa romana*), Toporagno comune (*Sorex araneus*), Toporagno appenninico (*Sorex samniticus*), Mustiolo (*Suncus etruscus*), Crocidura minore (*Crocidura suaveolens*), Scoiattolo (*Sciurus vulgaris*), Ghiro (*Glis glis*), Moscardino (*Muscardinus avellanarius*), Arvicola terrestre (*Arvicola terrestris*), Arvicola di Savi (*Pitymys savii*), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles meles*), Puzzola (*Mustela putorius*), Donnola (*Mustela nivalis*), Martora (*Martes martes*), Faina (*Martes foina*), tutte le specie appartenenti all'ordine dei Chiropteri (*Chiroptera*); d) tutti i crostacei di specie autoctone;

e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee.

6. Il Sindaco o suo delegato può consentire deroghe alla detenzione delle specie animali di cui al precedente punto 2 commi a), b), e), d) ed e) solo ed esclusivamente a Enti o istituti, pubblici o privati, di ricerca scientifica finalizzati allo studio, alla conservazione, alla gestione, alla protezione dell'ambiente e di tutte le sue componenti, Musei naturalistici, Istituti scolastici e Università, Associazioni animaliste, zoofile, ambientaliste che ne facciano richiesta dietro motivata e giustificata domanda scritta e comunque per finalità non in contrasto con i principi di tutela, di salvaguardia e di conservazione contenuti nel presente Regolamento.

7. Tali deroghe avranno valore temporaneo, dovranno riportare la durata di validità che non supererà i 12 mesi consecutivi e riporteranno specificatamente il numero di animali detenibili indicando o allegando - ove possibile - e successivamente al prelievo o al recupero per ogni esemplare il numero di tatuaggio, microchip, targhetta o anello di riconoscimento, immagine del disegno dorsale o ventrale individuale e quant'altro possa rendere chiaramente identificabile l'esemplare destinato alla detenzione,

8. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali, salvo casi urgenti a tutela dell'incolumità e salute pubblica.

9. È vietato utilizzare diserbanti e disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

10. È vietato utilizzare la pratica del pirodiserbo, ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitosanitario competente per territorio.

Titolo X - INSETTI

Art. 41 - Tutela degli insetti.

1. Gli insetti, in particolare quelli impollinatori, sono parte fondamentale dell'equilibrio ecologico del territorio e i loro habitat possono essere segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.

2. Sono vietate le violenze, l'uccisione, la cattura, la traslocazione senza motivata causa degli insetti nonché la distruzione, il danneggiamento o la rimozione delle tane e dei formicai se non per motivi di sicurezza pubblica o attività strettamente legate all'agricoltura o all'allevamento. Nei casi in cui si interviene per traslocare gli insetti o controllarne lo sviluppo demografico, specie nelle attività legate all'agricoltura, si devono prediligere soluzioni non fatali e non cruente quali metodi naturali, biodinamici e affini.

3. Il Comune di Latina può promuovere iniziative dedicate alla preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui gli insetti, ed in particolar modo le specie tutelate, hanno particolare necessità.

4. Il Comune di Latina sostiene, in agricoltura, il ricorso alla lotta biologica e integrata, anche attraverso corsi, convegni o altre iniziative che possano diffonderne i principi.

5. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.

6. L'Allegato B del presente Regolamento prescrive le modalità con le quali i privati possono detenere animali invertebrati.
7. Vanno in deroga al presente articolo le attività finalizzate al contrasto degli insetti infestanti.

Titolo XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 42 - Tutela degli animali esotici.

1. Al sensi della legge regionale n. 89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione ai Comune per il tramite del Servizio veterinario dell'Azienda della ASL di Latina.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche al sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
4. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
6. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune, previo apposito parere del servizio veterinario della unità sanitaria locale territorialmente competente.
7. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. Nel territorio comunale è fatto divieto ai privati autorizzati alla detenzione di animali definiti pericolosi ai sensi del Decreto Interministeriale 19 aprile 1996, di far riprodurre tali animali, con le sole esclusioni previste dall'art 3. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza degli esemplari commerciati, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.
9. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto del commercio;
 - b) che i ricoveri e/o le aree destinate agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
10. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro amministrativo degli animali e la successiva confisca, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, presso un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.
11. E' fatto divieto assoluto di liberare nel territorio qualsiasi tipologia di animale alloctono per non incorrere nel reato previsto dagli art. 544/bis e 727 C.P.P.
12. Per quanto concerne le 'specie esotiche invasive' si rimanda al Regolamento Europeo entrato in vigore il 01/01/2015 ed al Decreto Legislativo n.230 pubblicato in G.U. il 30/01/2018 che prevede l'impossibilità su tutto il territorio nazionale di vendita, commercializzazione, detenzione, trasporto,

cessione e rilascio nell'ambiente di dette specie invasive il cui elenco aggiornato si trova al seguente link del Ministero dell'Ambiente <https://www.isprambiente.gov.it/files2018/notizie/allegato.pdf>.

Titolo XII – CANILI

Art. 43 - Modalità.

1. Per tutto ciò non espressamente indicato di seguito, il Comune di Latina fa riferimento alla Legge Regionale n. 34 del 21/10/1997 e alla D.G.R. Regione Lazio n.43 del 29/01/2010.
2. Presso il Canile Comunale e presso tutte le strutture di ricovero dei cani, ivi compresi i canili convenzionati con l'Ente pubblico, a garanzia del benessere degli animali ivi detenuti ed al fine del raggiungimento del numero massimo di adozioni possibili così come previsto dalle norme regionali e nazionali in vigore, dovrà operare almeno un'Associazione animalista riconosciuta di volontariato. Tali associazioni dovranno porre in essere una strategia di promozione delle adozioni che comprenda la preparazione del cane, la sua valutazione e quella della potenziale famiglia affidataria, al fine di ridurre al minimo la possibilità del ritorno dell'animale in canile.
3. I volontari di ogni Associazione, riconoscibili da un tesserino con foto apposto permanentemente durante le attività, opereranno con la stipula di una propria assicurazione di responsabilità civile e saranno impiegati per svolgere azioni di accudimento, assistenza, socializzazione dei cani, iniziative periodiche di pubblicizzazione dell'adottabilità dei cani in collaborazione con i Comuni e con il Servizio Veterinario della ASL.
4. Il Canile Comunale o i canili convenzionati con il Comune dovranno assicurare un'apertura oraria quotidiana ai volontari in ogni giorno della settimana e l'apertura al pubblico in almeno tre giorni alla settimana, di cui uno sarà obbligatoriamente nel fine settimana, favorendo la visita della struttura ai cittadini interessati.
5. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato dove verrà garantito anche un servizio di consulenza pre e post adozione.
6. La gestione del Canile Comunale o convenzionato può essere direttamente esercitata dal Comune oppure può essere affidata ad Enti, Cooperative Sociali, Aziende Multi-servizi, Associazioni Animaliste Riconosciute. Il criterio che legittima la scelta della concessione della gestione del Canile Comunale o convenzionati da parte del Comune deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo.
7. La gestione dei canili di ogni sorta presenti sul territorio comunale è esercitata in osservanza alle disposizioni, agli obblighi, ai divieti, ai valori e ai principi contenuti nel presente Regolamento.
8. Il Comune promuove le iniziative volte alla maggiore adozione degli animali.

Titolo XIII - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 44 - Sanzioni.

1. Chiunque commette una violazione agli articoli del presente Regolamento è sottoposto al seguente regime sanzionatorio:

Art. 7 – MALTRATTAMENTO DI ANIMALI.

I trasgressori, salvo quanto previsto dall'art.544-ter del C.P., sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da €150,00 ad €1.500,00, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9 – ABBANDONO DI ANIMALI. I trasgressori, salvo quanto previsto dall'art.727 C.P., sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da €150,00 ad €1.500,00, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.10 – AVVELENAMENTO DI ANIMALI. I trasgressori, salvo quanto previsto dall'art.544-bis

del C.P., sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da €.150,00 ad €.1500,00, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689

Art.13 – DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI. I trasgressori sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da €.150,00 ad €.1500,00, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, è sempre previsto il sequestro amministrativo del o degli 25 animali (art.13 legge 24 novembre 1981, n.689) e la successiva confisca.

Art.15 – ATTIVITA' COMMERCIALI, CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI ANIMALI, PENSIONI, ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E DOG-SITTING. I trasgressori sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da €.150,00 ad €.1500,00, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, è sempre previsto il sequestro amministrativo del o degli animali (art.13 legge 24 novembre 1981, n.689) e la successiva confisca.

Art.16 – DIVIETO DI SOPPRESSIONE IMMOTIVATA DI ANIMALI. I trasgressori, salvo quanto previsto dal art.544-bis del C.P., sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da €.150,00 ad €.1500,00, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.23 – OBBLIGHI PER I PROPRIETARI/DETENTORI. I trasgressori sono soggetti ad una sanzione pecuniaria, prevista dalla Legge Regionale Lazio 21 ottobre 1997, n.34, art.24 come modificato dal art.72 L.R.09/2017, da €.154,00 ad €.1540,00, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.32 – DEFINIZIONE DEI TERMINI E PROPRIETA' DEI GATTI LIBERI. I trasgressori sono soggetti ad una sanzione pecuniaria, prevista dalla Legge Regionale Lazio 21 ottobre 1997, n.34, art.24 come modificato dal art.72 L.R.09/2017, da €.154,00 ad €.1540,00, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

PER TUTTI GLI ALTRI ARTICOLI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

I trasgressori, fatto salvo quanto eventualmente previsto dagli artt. 544 bis, 544 ter, 544quater, 544quinques, 544 sesties e 727 del c.p., sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da €.100,00 ad €.300,00, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata ai rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione immediata dell'attività fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di una volta.

3. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali, anche in collaborazione con la Polizia Locale e le associazioni di volontariato o Enti animalista, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con campagne informative.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente Regolamento potranno essere destinate, interamente o in parte, al finanziamento dello Sportello Diritti Animali Comunale e di attività in favore degli animali.

5. Il Comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione, approntando apposito elenco dei rinunciatari, da inserire nell'anagrafe canina gestita dall'ASL competente.

6. Il Comune senza pregiudizio per l'azione penale, predispone un apposito servizio per:

- a) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;
- b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti;
- c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
- d) la predisposizione di un registro degli allevatori presenti sul territorio comunale. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) e d) sono trasmessi al Ministero della Sanità ed alla

Regione, sono prontamente disponibili alle Forze di Polizia, agli organi di controllo ed alle guardie zoofile.

7. Per tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali. La gestione dei servizi di competenza del Comune deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo, come unico parametro di valutazione.

Titolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, il Servizio Veterinario della ASL di Latina, il/la responsabile dell'Ufficio preposto del Comune di Latina, i Carabinieri Forestali, tutti gli organismi di polizia giudiziaria e amministrativa nonché le Guardie Zoofile Volontarie ed Ittiche, sia regionali che prefettizie.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Sindaco istituisce corsi di aggiornamento del personale della Polizia Locale e personale amministrativo su etologia e legislazione che opera in sinergia con il Servizio Veterinario della ASL di Latina, con l'Ufficio veterinario del Comune ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute di Volontariato animalista, Enti e sindacati dei circhi attivi sul territorio, Ufficio Diritti Animali e Garante, e o Sportello se istituit.

Art. 46 - Norme transitorie.

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 1 anno dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di ricovero e detenzione degli animali.

Art. 47 - Pubblicità e campagne informative.

Il Sindaco, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Latina, con il Servizio Veterinario ASL, con tutti gli Corpi di Polizia ed i vari Enti Pubblici coinvolti, ivi compreso il Garante, al fine di assicurare la conoscenza e la corretta esecuzione del presente Regolamento, delle Leggi e di altri Regolamenti generali e locali, provvede alla realizzazione e diffusione di campagne informative presso scuole, sedi comunali, associazioni animaliste, ambulatori veterinari, allevamenti, negozi di animali. Tali interventi sono mirati alla protezione degli animali, alla prevenzione dei maltrattamenti, alla civile convivenza con gli animali, nonché alla divulgazione di tutti i principi.

Titolo XV - ATTUAZIONE

Art. 48 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, entrerà in vigore dal 01/09/2020 (primo settembre duemilaventi).

Art. 49 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili previste in precedenti Regolamenti o Ordinanze.

ALLEGATO A REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CIRCENSI

Il Comune di Latina auspica che in un futuro prossimo gli animali, soprattutto quelli selvatici, non vengano più utilizzati all'interno degli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento si adopera, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, a tutelare in maniera chiara il benessere degli animali sia per quanto riguarda le condizioni di trasporto che di detenzione. Pertanto è fatto

divieto agli spettacoli viaggianti, in ogni caso, qualora gli spazi a disposizione degli 27 animali non corrispondano alle misure minime imposte dal presente regolamento e/o dalle specifiche normative statali o regionali di sostare sull'intero territorio del Comune di Latina. Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L.18/3/68 n. 337, dalle circolari Ministeriali n. 4 del 4/6/86 e del 27/9/89 n. 4803/tb30 e successive modifiche e Integrazioni. La mancata osservanza di qualsiasi degli adempimenti previsti dal presente Regolamento e della normativa vigente in materia di diritti e tutela degli animali comporterà la comunicazione immediata al Prefetto. A partire dalla data dell'efficacia del presente regolamento, a condizione che la legislazione nazionale lo consenta, o, in subordine, nel momento in cui lo consenta l'entrata in vigore di successive norme legislative, è fatto assoluto divieto sul territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexles della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili. Nel registro devono essere indicati: - Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi. - Data di acquisizione. - Origine e provenienza. - Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite. - Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati. - Dettagli sul processi di cura e riabilitazione. - Effetti del trattamento. - Eventi riproduttivi e destinazione della prole. - Diagnosi post mortem. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

IDENTIFICABILITA' DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites. In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi: - mappaggio del DNA, applicazione di microchip; - esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi; - fotografie. I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione. Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente. Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze etologiche degli esemplari ospitati. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo. 28 L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione al suolo pubblico.

TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del

Regolamento n. 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore;
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005) o tipo 2;
- Certificato di idoneità del conducenti (art. 6, punto 5), art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame;
- Certificato TRACES se provenienti dall'estero;
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini; - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96 e s.s.m. e i.

PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente, piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o spettacolo) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute. Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. 29 Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

CUSTODIA PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore. Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il

modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti. La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi e pertanto gli stessi andranno custoditi secondo quanto disposto dal presente regolamento.

REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE, PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali. In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra. E' espressamente vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendimento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo. È obbligatorio assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali. È vietato mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore. È vietato utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali.

OCCUPAZIONI DELLE AREE

- a. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b. l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre estensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità;
- c. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione;
- d. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato;
- e. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura indicata nella autorizzazione in suo possesso;
- f. lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altra persona;
- g. Dovranno essere rispettate in toto le condizioni igienico sanitarie e le prescrizioni sugli animali riportate nel presente Regolamento.

CRITERI SPECIFICI PER SPECIE CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama glama*) che sono forme domestiche. Strutture Interne: Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo. Terreno:

lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali. Strutture esterne: Dimensioni: o spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Gli animali devono sempre poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie. Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali. Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente. I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme. In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equidi. Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere. Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

ZEBRE

Strutture Interne: Dimensioni: 12 m.q. per animale. Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12 °C. Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Struttura esterna: Dimensioni: 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie. Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali non devono essere legati a pali. In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C 31

BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI

Strutture Interne: Dimensioni: 25 m.q. per animale. Struttura esterna: Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

STRUZZO E ALTRI RATIDI

Strutture interne: Dimensioni: 15 m.q. per animale Struttura esterna: Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale ed al Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione dei relativi tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.

ALLEGATO B NORME MINIME DI RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE DI ANIMALI UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono. Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni

(fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):

SPECIE	BASE (m)	ALTEZZA (m)	ALTRE PRESCRIZIONI
Struzzo, Emù, Casuario, Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario, 25 mq per Nandù
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1 m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi, Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martinpescatori: vasca di m 2,5x 2, profondità 30cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	1 x 2,5	1,80	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2)	2 x 4	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi

Si deve inoltre garantire:

- Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero. È fatto divieto di:
 - Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
- Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua;
- Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
- Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

MAMMIFERI

Conigli: I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col tondo a griglia. Il tondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. È vietata la detenzione permanente del coniglio in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea del conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare. **Furetti:** la gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi). Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata. La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

Cani della prateria: aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm. **Scoiattolo:** gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Gerbillo: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza. con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceti e Topi: gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 - 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. **Ratti:** gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere 34 dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cavia: gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cincillà: gabbia di almeno 70 x 45 x 60 cm di altezza, con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. **Manguste e Viverridi:** aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. **Chiroteri:** voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

RETTILI

Serpenti: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) i terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto. Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80 h per le specie arboricole). Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione; un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
- rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
- contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente;
- per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile e adeguatamente riscaldata via ambiente.

Camaleonti: Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti). Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano arrossarsi. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Iguana e altri sauri: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale). Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per iguana verde e specie arboricole). Arredi:

- una zona rifugio a livello del pavimento;
- disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.
- per iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UV.
- un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: - cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri. - uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri. Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

ANFIBI

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche) terracquari o terrari umidi (per le specie

esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

PESCI

Negli acquari devono essere garantiti:

- un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia;
- l'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%.
- specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm. Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm. In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata;
- il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
- arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

INVERTEBRATI

Grandi Aracnidi (ragni): Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare. Per tutti gli esemplari si raccomanda la detenzione in terrari di buona qualità e la tutela delle condizioni di benessere degli animali.